

# European Journal of Privacy Law & Technologies

2020/1



G. Giappichelli Editore

# European Journal of Privacy Law & Technologies

---

*Directed by* Lucilla Gatt

2020/1



G. Giappichelli Editore

European Journal of Privacy Law & Technologies

On line journal

Italian R.O.C. n. 25223

G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>



Co-funded by the Rights,  
Equality and Citizenship (REC)  
Programme  
of the European Union

The Journal is one of the results of the European project TAtodPR (Training Activities to Implement the Data Protection Reform) that has received funding from the European Union's within the REC (Rights, Equality and Citizenship) Programme, under Grant Agreement No. 769191.

The contents of this Journal represent the views of the author only and are his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Published Online by G. Giappichelli in June 2020

[www.ejplt.tatodpr.eu](http://www.ejplt.tatodpr.eu)

## Section II: Comments on decisions

### IL TRIBUNALE DE GRANDE INSTANCE DE PARIS IN MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE, DIRITTO D'AUTORE E *PRIVACY*: CLAUSOLE E INFORMATIVA CHIARE NEI CONTRATTI AD OGGETTO DIGITALE

(Commento a Tribunale de Grande Instance de Paris, 1/4 social, Sent., 17 settembre 2019)

Simona Latte

Legal Counsel e Web Marketing Manager

#### Abstract:

La sentenza del Tribunale de Grande Instance de Paris garantisce l'applicazione di clausole chiare volte a mantenere l'equilibrio tra le parti contrattuali e a tutelare i diritti dei consumatori, in particolare quando il contratto ad oggetto digitale coinvolga il professionista stabilito fuori dall'Unione Europea e il consumatore/utente risieda sul territorio francese.

**Key-words:** Tutela del consumatore, diritto d'autore, Privacy.

**Summary:** 1. Introduzione. – 2. Le questioni. – 3. Osservazioni del Tribunale e decisioni. – 3.1. Sulla violazione delle norme a tutela del consumatore. – 3.2. Sulla violazione delle norme a tutela dei dati personali. – 3.3. Sulla violazione delle regole che disciplinano la proprietà intellettuale. – 4. Conclusioni.

#### 1. Introduzione

Con sentenza del 17 settembre 2019 resa dal *Tribunale de Grande Instance de Paris*, il giudice francese si è pronunciato sulla controversia tra l'associazione “Union Fédérale des consommateurs – Que Choisir” (da ora in poi “UFC – Que Choisir”) e la società americana Valve Corporation (da ora in poi “Valve”) con sede a Washington – società titolare di una piattaforma (piattaforma “Steam”) che fornisce un servizio di distribuzione *online* di contenuti digitali,

come video giochi e servizi collegati – in senso favorevole alla prima.

La controversia, nello specifico, concerneva la liceità, sotto diversi profili, di molteplici clausole contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Utilizzo, contratto cui gli utenti della piattaforma avrebbero dovuto aderire per abbonarsi ai servizi offerti.

## 2. Le questioni

La società Valve forniva l'accesso ai *videogame* ed ai servizi della piattaforma previa sottoscrizione dell'*Accordo di Sottoscrizione Steam* costituente le condizioni generali di utilizzo della piattaforma stessa, cui anche gli utenti francesi avrebbero dovuto vincolarsi per fruirne i contenuti.

L'UFC – Que Choisir rilevava che tale Accordo, comprensivo della “*Privacy Policy*”, avesse subito negli anni diverse modifiche e aggiornamenti, di fatto rendendo difficoltosa la ricostruzione di una disciplina del rapporto contrattuale uniforme e nitida da parte degli abbonati. Inoltre, l'associazione evidenziava, nello specifico, che diverse clausole presenti nel contratto fossero in grado di determinare uno squilibrio tra i diritti e i doveri delle parti contrattuali e che vi fossero profili di illiceità anche in materia di *privacy* e diritto d'autore.

## 3. Osservazioni del Tribunale e decisioni

### 3.1. Sulla violazione delle norme a tutela del consumatore

In prima analisi il giudice francese si pronuncia sul carattere abusivo o illecito di alcune clausole delle Condizioni Generali d'Utilizzo, ricordando che sono o si presumono abusive – ai sensi degli articoli L.212-1, R.212-1, R.212-2 del Codice del Consumo – tutte quelle clausole che creano un disequilibrio tra i diritti e i doveri delle parti contrattuali.

In particolare, il Tribunale mette in evidenza come la clausola n.10. (nelle versioni del 2015 e del 2017) avente ad oggetto le modalità di risoluzione delle controversie, determinasse, per gli abbonati residenti nell'Unione europea, l'applicazione alle controversie del diritto Lussemburghese (versione del 2015) ovvero di quello americano (versione del 2017), prevedendo, tra l'altro, un dettagliatissimo e complesso percorso stragiudiziale “obbligatorio” da seguire prima di rivolgersi eventualmente all'autorità giudiziaria competente che, ad ogni modo, non veniva in alcun modo indicata.

Nello specifico, a partire dal 2017 gli utenti residenti nell'Unione europea, nonché quelli francesi, avrebbero dovuto applicare il diritto americano, stando alla lettera della clausola di cui si discorre.

Sottolinea il *Tribunale* che in caso di controversia internazionale, essendo il fornitore domiciliato fuori dall'Unione europea, si sarebbero dovute applicare le norme di "*diritto comune*". Tuttavia, nulla nella clausola n.10 lasciava intendere all'utente francese di dover far riferimento a tali disposizioni per quanto concerne la giurisdizione competente.

Il giudice *ha* quindi ritenuto la clausola n.10 illecita in rapporto all'articolo R-111-2 8) del Codice del Consumo che obbliga il fornitore del servizio a comunicare l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile.

In ogni caso, inoltre, il *Tribunale* chiarisce che in base al diritto francese<sup>1</sup> l'attore/consumatore può comunque adire i tribunali francesi se la consegna effettiva della cosa o l'esecuzione della prestazione dei servizi è effettuata in Francia, anche se parte resistente sia stabilita fuori dall'Unione europea.

Parimenti l'art. 18 par. 1 del regolamento 1215/2012 del 12 dicembre 2012 (regolamento Bruxelles 1 bis) afferma che il consumatore può adire la giurisdizione del luogo in cui dimorava al momento della conclusione del contratto o dell'evento dannoso.

Quanto alla legge applicabile, invocando l'art. 6,1 e 2 del Regolamento europeo 593/2008 (c.d. Roma I), il *Tribunale* afferma che: a) si applica la legge dello Stato in cui il consumatore ha residenza abituale se le attività del professionista sono effettuate nel, o dirette verso, tale Stato; b) ovvero, in deroga a tale principio, la legge scelta dalle parti purché ricorrano le condizioni appena menzionate e comunque *tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.*

In base a ciò, il *Tribunale* chiarisce che il consumatore non può essere privato della tutela posta dallo Stato membro dell'Unione in applicazione della direttiva 93/13/CEE<sup>2</sup> concernente le clausole abusive nei contratti stipulati coi consumatori, essendo in essere quel "legame stretto" tra contratto e luogo di residenza del consumatore.

Sia l'assenza di informazione sulla giurisdizione competente, sia quella concernente la legge applicabile, sia la previsione di una mediazione obbligatoria e preventiva rispetto al ricorso davanti al giudice, configurano così l'ipotesi di illiceità della clausola in relazione alle norme poste a tutela dei consumatori det-

---

<sup>1</sup> V. art. 46 del code de procédure civile, primo comma.

<sup>2</sup> V. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013&from=EN>.

tate dal Codice del Consumo francese, poiché creano un disequilibrio significativo tra i diritti e i doveri delle parti contrattuali ed un ostacolo all'esercizio d'azione.

Simili rilievi sono mossi avverso altre clausole dell'Accordo che evidentemente apportano uno squilibrio tra le parti contrattuali, vale a dire: a) le clausole n. 1 e 4 dell'Accordo di Sottoscrizione Steam, sull'esonero da responsabilità in favore della società Valve circa i danni derivanti dall'utilizzo della piattaforma e dell'*account* personale dell'abbonato, clausola che si presume illecita in base al citato articolo R-212-1 6) del Codice del Consumo; b) la clausola 3.C relativa al "Portafoglio Steam", illecita sotto più profili e, in particolare, poiché prevede, contrariamente al disposto dell'articolo R-212-1 1) e 4) del Codice del Consumo, la possibilità di modifica unilaterale da parte del professionista delle condizioni relative alla durata e alle caratteristiche del servizio.

### 3.2. Sulla violazione delle norme a tutela dei dati personali

Preventivamente, vale segnalare che la società Valve contestava la qualificazione da parte dell'associazione UFC – Que Choisir della "*Privacy Policy*" quale vero e proprio "accordo" tra la società e gli abbonati alla piattaforma; essa affermava, infatti, che non si trattasse di un contratto, bensì di un "documento informativo". Per tale ragione, in base al Codice del Consumo – che prevede la possibilità per alcune associazioni di poter agire in giudizio a tutela degli interessi dei consumatori sottoscrittori di un contratto con un professionista – secondo Valve, l'associazione UFC – Que Choisir non sarebbe stata legittimata ad agire a tutela degli interessi dei consumatori chiedendo la soppressione delle clausole ritenute abusive e/o illegittime rispetto alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche.

Al contrario, però, il *Tribunale* ritiene che l'associazione UFC – Que Choisir non soltanto sia dotata dei requisiti richiesti dal Codice del Consumo<sup>3</sup> per chiedere ed ottenere la cessazione o l'interdizione di comportamenti illeciti nonché la soppressione delle clausole abusive e/o illecite di qualsiasi contratto diretto ai consumatori ma che, stando ad una attenta analisi dell'articolo 1-B dell'Accordo di Sottoscrizione Steam (in tutte le sue versioni), si possa evincere dalla documentazione prodotta che la *Privacy Policy* costituisca parte integrante delle condizioni generali di utilizzo della piattaforma (il giudice osserva che nel documento si legge: "*Le Condizioni di Sottoscrizione, le Regole di utilizzo e la Politica di protezione della vita privata vincolano l'utilizzatore dal momento in cui*

---

<sup>3</sup> Articoli L. 621-1; L.621-7 *Code de la Consommation*.

questi manifesti il consenso ...”), potendosi qualificare tale documento quale avente natura contrattuale, ai sensi dell’art. 1101 del Codice Civile francese.

Pertanto, in ossequio alle norme di cui al Codice del Consumo, è ben possibile per l’associazione UFC – Que Choisir agire per ottenere la soppressione delle clausole abusive e/o illecite quali, appunto, quelle contrarie alle disposizioni di cui al GDPR ed alla Legge Informatica e Libertà. Tuttavia, il giudice chiarisce che l’azione concessa alle associazioni si limita alla soppressione della clausola illecita o abusiva e non comprende la possibilità per queste di richiedere una “messa in conformità” di un contratto concluso tra consumatore e professionista. Per questo motivo rigetta la richiesta di adeguamento delle clausole contrattuali affette da vizio.

L’analisi del *Tribunale* si concentra, allora, sulla valutazione circa la liceità di alcune clausole e la relativa decisione di ritenerle non apposte: a) in particolare esso dichiara abusiva ai sensi dell’art. 212-1 4) del Codice del Consumo la clausola n. 3.8 che rinvia “*alla legge applicabile sull’e-mail marketing*” per l’individuazione dei casi in cui i dati possono essere raccolti a scopo di *marketing*. Una previsione, questa, ritenuta inadeguata e poco chiara in quanto non consente all’utente medio di comprendere in quali casi i propri dati personali verranno raccolti a fini di *marketing*; b) In considerazione del fatto che l’art. 46 del GDPR dispone che “*il titolare del trattamento ... può trasferire dati personali verso un paese terzo ... solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi*” e che l’art. 68 della Legge Informatica e Libertà vieti il trasferimento di dati personali verso un paese situato fuori dall’Unione europea in assenza di “*un livello di tutela adeguato*”, il *Tribunale* giudica abusiva la clausola n. 9 della *Privacy Policy*. Tale clausola è infatti in grado di dissuadere il consumatore dall’agire in giudizio a tutela dei propri diritti concernenti il trattamento dei propri dati personali, poiché prospetta una competenza della *Federal Trade Commission* degli Stati Uniti d’America in caso di lite, senza specificare che in base all’art. 13,2 d) del GDPR il consumatore avrebbe potuto semplicemente adire l’autorità di controllo competente (nello specifico, la CNIL<sup>4</sup> per i residenti in Francia), di fatto determinando la clausola in oggetto uno squilibrio tra i diritti e i doveri delle parti contrattuali; c) altresì illecite ed abusive sono considerate le clausole nn.8; 3.6 e 3.7 della *Privacy Policy* con riferimento alle disposizioni di cui alla Legge Informatica e Libertà, agli articoli 4 e 5 del GDPR ed al Codice del Consumo. Tali clausole, concernenti l’accesso ai propri dati personali e l’uso di *cookies*, *pixel* o altri strumenti di raccolta dati e tracciamento anche di terze parti (come *Google Analytics*), sono state dichiarate illecite dal *Tribunale* in quanto, in pri-

---

<sup>4</sup> *Commission nationale de l’informatique et des libertés.*



ma analisi, Valve limita ai soli abbonati la possibilità di accedere ai propri dati personali e ottenerne la modifica o la cancellazione, lasciando i semplici visitatori sprovvisti di tali facoltà; in secondo luogo perché, essendo i *cookies* strumenti tecnici utili al buon funzionamento del sito e ad un'ottimale fruizione dei servizi, ma anche molto usati a scopo di analisi e *marketing*, essi possono essere installati sul dispositivo dell'utente solo raccogliendo previamente il consenso dello stesso al trattamento dei propri dati raccolti tramite questi piccoli *file* – consenso che deve essere una manifestazione di volontà chiara, libera, specifica, informata e inequivocabile ai sensi dell'art. 4 11) del GDPR – ed il loro uso e le finalità di tale trattamento – che deve rispondere ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ai sensi dell'art. 5.1 GDPR – devono essere indicati in maniera chiara e specifica, non potendo risultare dalle sole condizioni generali di contratto, ciò anche a tutela degli utenti non sottoscrittori.

### 3.3. Sulla violazione delle regole che disciplinano la proprietà intellettuale

Ultimo profilo affrontato dal *Tribunale* in questa complessa controversia è stato quello concernente l'applicabilità della normativa europea sul diritto d'autore e sui programmi per elaboratore (direttive 2001/29/CE e 2009/24/CE) al *videogame* scaricato dall'utente e poi rivenduto.

Il Tribunale dichiara illecita la clausola 1.C dell'Accordo di Sottoscrizione con riguardo alle disposizioni previste dalle norme sopracitate e, dunque, applicabile il principio di esaurimento del diritto d'autore al programma scaricato con *download*. Il giudice chiarisce che pur usando l'espressione "abbonamento" alla piattaforma, invero, si realizzano due distinte fattispecie: la vendita di un esemplare del *videogame* (essendo il gioco pagato anticipatamente in un'unica soluzione e messo a disposizione dell'abbonato per un tempo illimitato) e, colateralmente, l'abbonamento ai servizi. L'esaurimento del diritto di distribuzione si applica, secondo il ragionamento del giudice, qualsiasi sia il modo di distribuzione del *videogame*, come quello consistente nell'immissione sul mercato per *download*. Di conseguenza, il titolare del diritto interessato non può opporsi alla rivendita di questa copia (o esemplare), nonostante l'esistenza di disposizioni contrattuali che vietino una cessione ulteriore.

## 4. Conclusioni

Con questa complessa sentenza il giudice di primo grado francese fornisce un nitido contributo alla ricostruzione dell'impalcatura normativa all'interno

della quale è possibile costruire rapporti contrattuali che garantiscano il rispetto della disciplina posta a tutela dei consumatori anche, e soprattutto, con riferimento ai contratti ad oggetto digitale stipulati tra consumatore residente nell'Unione europea e professionista stabilito in un paese *extra*-U.E., offrendo un'ottima risorsa interpretativa anche per il giurista italiano.